

417

10/2/18

*[Handwritten signature]*

Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

\*\*\*

Parere n. 2632 del 09/02/2018

<p><b>Progetto:</b></p>	<p><i>Parere Art.9DM 150/07</i></p> <p><b>Aeroporto Leonardo Da Vinci, completamento di Fiumicino sud. Pareri CTVA 2404, 2423 e 2424 anno 2017, richiesta chiarimenti</b></p> <p><i>X</i></p> <p>ID_VIP 2728 ID_VIP 2796 ID_VIP 3601</p>
<p><b>Proponente:</b></p>	<p><b>ENAC</b></p> <p><i>M</i></p>

*[Vertical column of handwritten signatures and initials on the right margin]*

*[Handwritten mark on the left margin]*

*[Large handwritten notes and signatures at the bottom of the page]*

## La Commissione Tecnica di Verifica per l'Impatto Ambientale – VIA e VAS

**VISTA** la richiesta della Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali (DVA), effettuata con nota prot. DVA/16917 del 17/07/2017 alla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS (CTVA), che la ha acquisita al prot. CTVA/2331 del 17/10/2017;

**VISTO** il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n.152 recante “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i.;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 90 concernente “*Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n.248*” ed in particolare l'art.9 che prevede l'istituzione della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS;

**VISTO** il Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito in legge il 14 luglio 2008, L. 123/2008 “*Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 23 maggio 2008, n. 90 recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile*” ed in particolare l'art. 7 che modifica l'art. 9 del DPR del 14 maggio 2007, n. 90;

**VISTO** il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. GAB/DEC/150/07 del 18 settembre 2007 di definizione dell'organizzazione e del funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS;

**VISTO** il Decreto prot. GAB/DEC/112/2011 del 19/07/2011 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e s.m.i. di nomina dei componenti della Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS;

**VISTO** il decreto VIA n. 236 dell'8 agosto 2013, con il quale è stata determinata la compatibilità ambientale del “Progetto di completamento di Fiumicino Sud” – Aeroporto Leonardo da Vinci, proposto da ENAC, subordinatamente al rispetto di alcune prescrizioni;

**VISTO** il parere n.2423 del 09/06/2017 relativo all'”ID\_VIP 2728 Aeroporto di Fiumicino. Completamento dell'aeroporto Leonardo Da Vinci. D.M. 236, del 08/08/2013, prescrizioni a) nn. 3,4,5,6,8,9,18 e 20” con il quale la CTVA si è espressa in merito alla verifica di ottemperanza alle prescrizioni citate per gli interventi relativi allo stralcio zero ovvero Disoleatori pista 1 e 2 (progetto Y), Cabine elettriche ed impianto di illuminazione piste (progetto X) e Nuova centrale AT/MT – sottostazione di Porto (progetto 27);

**VISTO** il parere n.2424 del 09/06/2017 relativo all'”ID\_VIP 2796 Aeroporto Leonardo Da Vinci, progetto per il completamento di Fiumicino sud D.M. 236 del 08/08/2013 prescrizioni lettera A) nn 3, 5, 6, 8 e 20” con il quale la CTVA si è espressa in merito alla verifica di ottemperanza alle prescrizioni citate per gli interventi relativi allo stralcio primo ovvero alla riqualifica Pista 3 e 16C/34C (progetto 13), alla riqualifica “Delta” RWY Strip 16C/34C (progetto 16), ai Piazzali 200 relativi all'Hub Est (progetto 19a), all'Isola SERAM e nuovo varco doganale (progetto 1) ed al Piazzale Ovest Demolizioni e 1^ Fase (progetto 2);

**VISTO** il parere n.2404 del 19/05/2017 relativo all'”ID\_VIP 3601 Aeroporto Leonardo Da Vinci, progetto per il completamento di Fiumicino sud D.M. 236 dell'8/8/2013 prescrizione lettera A) n. 2” con il quale la CTVA si è espressa in merito alla verifica di ottemperanza alla prescrizione citata per gli interventi relativi a tutte le fasi di realizzazione;

**PRESO ATTO** che con riferimento ai sopra citati pareri la DVA con la nota prot. DVA/16917 del 17/07/2017 sollevando che:

- “la Commissione abbia valutato che, per i progetti “16”, “X”, “Y” e “27”:
- “ricorrono i requisiti previsti dalla norma vigente per gli interventi per cui si prevede l'applicazione dell'art. 185 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.”,

- il proponente "dovrà presentare istanza di autorizzazione al MATTM per la gestione dei suoli non contaminati ai sensi dell'art.185 del D.Lgs. 152/2006", mentre, per i progetti "1", "2", "13" e "19a", "la proposta di ENAC di applicazione dell'art.185 del D.Lgs.152/2006 non possa essere accolta in quanto al livello precauzionale, per la prevenzione del rischio di diffusione della contaminazione dei suoli, di cui all'art.185, la gestione ed il riutilizzo degli stessi ed altro materiale allo stato naturale scavato per la costruzione di opere previste nei singoli progetti di cui sopra - "primo stralcio" - non possa avvenire in quanto i risultati della caratterizzazione hanno accertato il superamento dei limiti delle CSC stabiliti nella Colonna A, Tabella 1, Allegato V, parte IV, Titolo V del D.Lgs.n.152/2006". Pertanto "la gestione delle terre dovrà avvenire in seguito alla presentazione dell'istanza ai sensi dell'art.5 del DM 161/2012 con predisposizione del PUT conforme alla documentazione prevista nell'allegato 5 dello stesso DM 161/2012",

chiede (questioni di seguito identificate come 1, 2.1 e 2.2):

1. "chiarimenti circa l'istanza per l'autorizzazione alla gestione dei suoli non contaminati ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs. 152/2006 che si chiede di presentare al proponente, atteso che questa non è prevista dalla normativa vigente" e
2. per i materiali per cui "i risultati della caratterizzazione hanno accertato il superamento dei limiti delle CSC stabiliti nella Colonna A" (ma non della Colonna B), si chiede inoltre di chiarire:
  - 2.1. se l'approccio "precauzionale" nella scelta del metodo di gestione (secondo il DM 161/2012 in luogo dell'art. 185 del D.Lgs. 152/2006), peraltro in deroga alla normativa vigente, sia sito specifico e legato ad aspetti peculiari del progetto in questione, o se codesta Commissione ritenga di applicarlo in via generale;
  - 2.2. quali siano i benefici ambientali attesi dalla gestione di detti materiali secondo il DM161/2012 in luogo dell'art. 185 del D.Lgs. 152/2006;

**PRESO ATTO** che la con riferimento al parere n. 2424 la DVA con la nota prot. DVA/16917 del 17/07/2017 sollevando che:

- "relativamente al progetto "16", l'ottemperanza della prescrizione lett. A) n. 3-c risulta essere condizionata alla presentazione di una "istanza di autorizzazione al MATTM per la gestione dei suoli non contaminati ai sensi dell'art.185 del D.Lgs.152/2006 per il progetto 16 aggiornando la "Relazione tecniche di cantierizzazione" di riferimento ai singoli interventi. In particolare dovrà essere previsto che lo scavato sia riutilizzato esclusivamente ai fini di costruzione dell'opera nello stesso sito in cui è stato scavato e che le eccedenze non possono essere destinate a "siti di deposito intermedio" denominati T1 e T2 ubicati in prossimità del Canale delle Vergini, ma potranno essere gestiti ai sensi dell'art.184 - ter, con apposita procedura autorizzata dall'ente competente e con il controllo ARPAL".

rileva in proposito che il Piano di utilizzo presentato, come peraltro riportato nel parere n.2424, non prevede conferimento a deposito temporaneo per il progetto "16" (questione di seguito identificata come n.3).

**PRESO ATTO** infine che, con riferimento al parere n.2423 la DVA con la nota prot. DVA/16917 del 17/07/2017 sollevando che:

- "è ritenuta parzialmente ottemperata la prescrizione lett. A) n. 6, "in quanto non è dato riscontro del parere di ARPA circa la correttezza del sistema di monitoraggio sviluppato ed attuato dal proponente per il monitoraggio dello stato di qualità delle acque superficiali e sotterranee"; visto il notevole lasso di tempo trascorso dall'istanza di avvio della V.O., che era stata trasmessa anche ad ARPA, senza riscontro",

chiede alla CTVA di valutare l'opportunità di operare le valutazioni richieste dalla prescrizione medesima in sostituzione di ARPA (questione di seguito identificata come n.4);

**VISTA** la documentazione di chiarimenti ed integrazioni sulle modalità operative per l'utilizzo di terre scavate nel corso dei lavori di realizzazione del Progetto di completamento di Fiumicino Sud trasmessa da ENAC con nota n. 112467 del 07/11/2017, acquisita al prot. 25781/DVA del 08/11/2017, e successivamente trasmessa dalla DVA con nota prot.n.DVA/112467 del 07/11/2017 ed acquisita con prot.n.CTVA/25781 del 08/11/2017;



**RITENUTO** che per i progetti “16”, “X”, “Y” e “27” ricorrono gli estremi per l’applicazione dell’art. 185 del D.Lgs 152/2006. Si conferma che dalle verifiche dei risultati delle analisi di caratterizzazione ambientali sui campioni relativi agli specifici progetti di cui trattasi non si prevedono effetti ambientali per la loro gestione nello stesso sito di generazione con modalità di reimpiego, *in aderenza* agli scavi stessi.

**RITENUTO CONSIDERATO E VALUTATO in merito alla questione 1** che la procedura di gestione dei materiali allo stato naturale escavati come già definito alla lettera c, dell’art. 185, necessita di specifica autorizzazione dell’autorità competente della VIA in quanto:

- In analogia alla specifica e necessaria autorizzazione per la gestione del sottoprodotto di cui all’art.5, comma 3 del D.M.161/2012;
- In quanto l’utilizzo di tali materiali escavati è di fatto equivalente alla gestione delle TRS classificate al CER 170504 e pertanto la loro esclusione dall’applicazione della Parte IV del D.Lgs.152/2006 a maggior ragione necessita di autorizzazione specifica alla movimentazione;
- In quanto anche con il DPR 120/2017 è stato ribadito che l’applicazione dell’art.24 per la gestione delle TRS in esclusione dalla normativa dei rifiuti necessari, in riferimento al comma 5, che prima dell’inizio dei lavori sia fatta la trasmissione degli esiti dell’apposito progetto previsto dal comma 4 all’autorità competente alla VIA e ciò implica un tacito assenso all’inizio lavori salvo riscontro difformità .

**VALUTATO che in merito alla questione 2.1**, anche a valle dei chiarimenti forniti dal proponente nel corso della riunione del 12 ottobre 2017 e del relativo documento presentato da ENAC il 7/11/2017, la Commissione ritiene che per i progetti “1”, “2”, “13” e “19a”, l’approccio espresso dalla Commissione (con i Pareri n. 2404, n. 2423, n. 2424 del 19/05/2017), - valevole esclusivamente per la gestione di suoli non contaminati e materiali allo stato naturale come definiti dall’art. 185 ma non per le sostanze di cui all’art. 184-bis -, non è da ritenersi sito specifico, ma criterio precauzionale generale, in quanto finalizzato ad evitare il trasferimento, di concentrazioni di analiti pur conformi alla colonna “B” delle CSC, a siti di riutilizzo che presentano livelli di contaminazione inferiore dei suoli, che rispettano la colonna “A” delle CSC di cui all’Allegato 5 al Titolo V della Parte IV Tabella 1 del D.Lgs. 152/2006 e smi;

**VALUTATO che in merito alla questione 2.2** la Commissione evidenzia che il riutilizzo del sottoprodotto non deve portare ad impatti complessivi negativi sull’ambiente e la salute umana, e l’applicazione delle condizioni al riutilizzo dei materiali da scavo contenute nell’Allegato 4 del DM 161/2012 non consente il peggioramento della qualità del sito di destinazione in relazione ai superamenti dei limiti delle colonna A e B delle CSC come pure in presenza di oscillazioni di falda con escursioni tendenti al subaffioramento;







**CONSIDERATO in merito alla questione 3** che per quanto riguarda il parere n.2424 si prende atto delle valutazioni compiute e si conferma che per il progetto “16” il piano presentato non prevede il conferimento a deposito temporaneo;

**CONSIDERATO in merito alla questione 4** che per quanto riguarda il parere n.2423 si prende atto che in data 05/08/2014 con nota prot.n.84440, l’ENAC ha provveduto ad inoltrare ad ARPA Lazio il Piano di Monitoraggio Ambientale ai fini dell’ottemperanza alle prescrizioni A6, A14 e A15 del Decreto VIA; si prende atto inoltre che in considerazione del lasso di tempo trascorso da tale data e ribadendo la necessità di poter portare a termine le attività di verifica di ottemperanza e dare seguito all’attuazione del suddetto piano nell’ambito di ogni singolo progetto del primo stralcio, la Commissione ribadisce le valutazioni compiute con il parere n. 2424 e considera superata la criticità legata alla mancata ottemperanza della prima parte della prescrizione n. A6) che recita: *“In considerazione delle possibili interferenze in fase di cantiere con il livello della falda durante le operazioni di scavo, devono essere preventivamente installati piezometri di monitoraggio in accordo con ARPA Lazio”*, e quindi ritiene eseguita la verifica richiesta;








**Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO la Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS**










**RITIENE**


- Di confermare che per i progetti "1", "2", "13" e "19a" si dovrà far ricorso all'applicazione del DM 161/2012, sulla base delle motivazioni riportate in premessa ;
- Di confermare per i progetti "16", "X", "Y" e "27", si dovrà far ricorso all'applicazione delle procedure di cui all'art. n.185 con preventiva autorizzazione dell'autorità competente la VIA per le motivazioni riportate in premessa
- Di confermare che per il progetto "16" non si prevede il conferimento di materiali in deposito temporaneo;
- Di ritenere ottemperata la prescrizione n. A6 relativamente ai progetti del primo stralcio.

Ing. Guido Monteforte Specchi (Presidente)	
Cons. Giuseppe Caruso (Coordinatore Sottocommissione VAS)	
Dott. Gaetano Bordone (Coordinatore Sottocommissione VIA)	
Arch. Maria Fernanda Stagno d'Alcontres (Coordinatore Sottocommissione VIA Speciale)	
Avv. Sandro Campilongo (Segretario)	
Prof. Saverio Altieri	
Prof. Vittorio Amadio	
Dott. Renzo Baldoni	
Avv. Filippo Bernocchi	<b>ASSENTE</b>
Ing. Stefano Bonino	
Dott. Andrea Borgia	
Ing. Silvio Bosetti	

*[Handwritten notes and signatures at the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller ones on the left.]*

Ing. Stefano Calzolari	
Ing. Antonio Castelgrande	
Arch. Giuseppe Chiriatti	
Arch. Laura Cobello	
Prof. Carlo Collivignarelli	ASSENTE
Dott. Siro Corezzi	
Dott. Federico Crescenzi	
Prof.ssa Barbara Santa De Donno	ASSENTE
Cons. Marco De Giorgi	
Ing. Chiara Di Mambro	ASSENTE
Ing. Francesco Di Mino	
Avv. Luca Di Raimondo	
Ing. Graziano Falappa	
Arch. Antonio Gatto	
Avv. Filippo Gargallo di Castel Lentini	
<del>Prof. Antonio Grimaldi</del>	
Ing. Despoina Karniadaki	

Dott. Andrea Lazzari	
Arch. Sergio Lembo	
Arch. Salvatore Lo Nardo	
Arch. Bortolo Mainardi	
Avv. Michele Mauceri	
Ing. Arturo Luca Montanelli	
Ing. Francesco Montemagno	ASSENTE
Ing. Santi Muscarà	
Arch. Eleni Papaleludi Melis	
Ing. Mauro Patti	ASSENTE
Cons. Roberto Proietti	ASSENTE
Dott. Vincenzo Ruggiero	ASSENTE
Dott. Vincenzo Sacco	
Avv. Xavier Santiapichi	
Dott. Paolo Saraceno	
Dott. Franco Secchieri	ASSENTE
Arch. Francesca Soro	ASSENTE

Dott. Francesco Carmelo Vazzana	
Ing. Roberto Viviani	

INVERNA

INVERNA

INVERNA



INVERNA

